



Allegato alla deliberazione
C.C. n. 70 del 15/12/2015

COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER
“LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI E
PER L’ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 70 del 15/12/2015

Entra in vigore il 02/02/2016



SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Istituzione della De.C.O.
- Art. 4. Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 5. Logo De.C.O.
- Art. 6. Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 7. Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 8. Commissione Comunale per la De.C.O.
- Art. 9. Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 10. Controlli e sanzioni
- Art. 11. Struttura organizzativa competente
- Art. 12. Iniziative comunali
- Art. 13. Le tutele e le garanzie
- Art. 14. Attività di coordinamento
- Art. 15. Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 16. Norme finali



Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Canegrate.

2. Il Comune di Canegrate individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alla produzione e preparazione di prodotti e specialità locali che, essendo tipiche del territorio, sono meritevoli di essere valorizzate, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali tipici prodotti locali e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali, che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento, mediante formè dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utili per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno di iniziative di terzi, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei prodotti locali;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e il suo legame storico e culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale del Comune di Canegrate;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica nonché alle tradizioni locali.



Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto derivante dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività tradizionale locale ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizione”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine” per attestare l’origine dei prodotti e il loro legale storico e culturale con il territorio comunale nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Canegrate.
2. La De.C.O. costituisce la carta d’identità di un prodotto, un’attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico d’origine, una certificazione con la quale viene attestato il luogo di “nascita” e le “caratteristiche” di un prodotto che ha un forte significativo valore identitario per una comunità.
3. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale nonché tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
4. La De.C.O. come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Canegrate. Qualunque uso improprio, da parte di soggetti non autorizzati, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 4

Istituzione del Registro De.C.O.

1. E’ istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 11 un apposito pubblico registro per i prodotti tipici del territorio del Comune di Canegrate che ottengono la De.C.O.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposito disciplinare.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine



- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare tipo;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone, su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 8, l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. è data esclusivamente a operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati che svolgano l'attività di produzione e vendita nel Comune di Canegrate anche se non vi hanno sede legale;
 - Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
4. A seguito della sperimentazione avviata con Deliberazione G.C. n. 147 del 31.08.2015, all'atto dell'adozione del presente Regolamento sono iscritti di diritto i seguenti prodotti:
- ACQUA DI CANEGRATE
 - PANE DI CANEGRATE
 - TORTA DI CANEGRATE

Art. 5

Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 viene adottato un apposito logo identificativo la cui approvazione è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 6

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti esclusivamente nel territorio amministrativo del Comune di Canegrate ed essere comunque strettamente legati alla storia, cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate e realizzate secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 7.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con gli ingredienti ammessi dalla vigente normativa e indicati nel disciplinare di produzione.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina dei prodotti.



Art. 7

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle nonché d'ufficio da parte del Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione utile ai fini dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere esclusivamente il territorio amministrativo di Canegrate);
 - le caratteristiche del prodotto, le metodiche di lavorazione e conservazione,
 - materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, la conservazione e l'imballaggio dei prodotti;
 - la commercializzazione del prodotto finito.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione Comunale di cui all'art. 8.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O.
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del



comunicazione sono allegati copia del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

10. Per le segnalazioni e domande previste nel presente articolo deve essere utilizzato il fac-simile allegato al presente regolamento.

Art. 8

Commissione Comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Commissione è composta da numero 3 membri e precisamente:
 - PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto)
 - 2 MEMBRI rappresentanti del settore produttivo.
3. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della tipologia dei prodotti da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme previste dal vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 9

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano



prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

- Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
- 2. Il Comune di Canegrate, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno dell'Amministrazione.
- 3. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
- 4. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito a termini di legge.

Art. 10

Controlli e sanzioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute nei disciplinari.
2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
3. Qualora gli organi di controllo, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, dovranno prontamente darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'art. 8 revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
5. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.



Art. 11

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è quella cui afferisce il Servizio Sportello Unico Attività Produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 12

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura dei prodotti locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 13

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici locali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 14

Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.



Art. 15

Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 16

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.



(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canegrate

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____ Via _____
codice fiscale _____
nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione:

area geografica di produzione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)



(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Canegrate

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
e residente in _____ Via _____
codice fiscale _____
nella qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio/
esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
altro _____
con sede in _____ Via _____
P.Iva _____

Premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____

che il suddetto prodotto

- è già iscritto nel registro comunale De.C.O.
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Canegrate è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto
- l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.



Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)

- altro _____ *

data _____

Firma

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

